



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

Tivoli, 2 marzo 2021

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
TIVOLI

Al Sig. Presidente della Camera Penale di
TIVOLI

Ai Sig.ri Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto
(con preghiera di inoltrare ai Presidenti della locale Camera Penale)

E p.c. Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
ROMA

OGGETTO: *Revisione delle disposizioni attuative, da parte della Procura della Repubblica di Tivoli, dell'art. 24 d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020 (Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

Trasmetto, per opportuna conoscenza, il decreto n. 3/2021 con cui si è proceduto alla riorganizzazione della regolamentazione attuativa dell'art. 24 d.l. n. 137/2020 conv. l. n. 176/2020 e del DM 13 gennaio 2021):

- per gli atti depositabili dal difensore *esclusivamente* tramite portale del processo penale telematico,
- e per gli atti (diversi da quelli ora indicati) depositabili (oltre che con le ordinarie modalità previste dal c.p.p.) *anche* a mezzo PEC dedicata della Procura.

La nuova regolamentazione attuativa sostituisce tutte le precedenti di questa Procura e si propone di esporre in un unico documento una materia complessa, già stratificata a seguito dei plurimi provvedimenti normativi emessi (di rango primario, secondario e del direttore del DGSIA), non ignorando le difficoltà interpretative e le ricadute sui diritti del difensore nel procedimento e nel processo. L'obiettivo consiste nel *tentare* di agevolare l'attività del personale amministrativo e dei difensori almeno sotto il profilo delle modalità di condotta adottate, ben conoscendo quanto sia difficile adeguarsi al nuovo *sistema*.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Colgo l'occasione per confermare di avere invitato - con l'obiettivo di limitare gli spostamenti in questa fase di emergenza Covid - le colleghe e i colleghi a utilizzare le modalità di colloquio a distanza con gli avvocati, col sistema ritenuto preferibile (mail, telefono, via teams, etc.). La richiesta può essere inviata alla PEC della Segreteria del magistrato.

Ringrazio per la collaborazione e resto a disposizione per ogni chiarimento così come per esaminare eventuali esigenze ulteriori.

Cordiali saluti.

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Francesco Menditto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Menditto', written over the printed name.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

Decreto n. 3/2021

Revisione delle disposizioni attuative dell'art. 24 d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020 (Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Letto l'art. 24, commi da 1 a 6, d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020¹, applicabile fino al termine dell'emergenza Covid-19, attualmente il 30 aprile 2021 (artt. 1 d.l. n. 2/2021);

Letto l'art. 1 del DM 13 gennaio 2021, in vigore dal 5 febbraio 2021²;

¹ In corsivo le modifiche apportate dalla legge di conversione:

Art. 24.

Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.

3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'attestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

² "Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336

Via Antonio del Re n. 24, 00019 Tivoli RM

Tel. 0774/414255 PEC segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustiziacert.it





Visti i provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia:

- prot. 5477 dell'11 maggio 2020 che detta le regole tecniche per la procedura di deposito con modalità telematica da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415 bis c. 3 c.p.p.;
- prot. 10667 del 4 novembre 2020 relativo all'individuazione del portale del processo penale telematico e al rinvio al provvedimento prot. 5477 dell'11 maggio 2020 per le modalità telematiche di deposito;
- prot. 10791 del 9 novembre 2020 contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24 c. 4 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio;
- prot. 1076 del 5 febbraio 2021 che modifica le regole tecniche relative alle modalità di deposito telematico degli atti tramite portale di cui al provvedimento prot. 10667 del 4 novembre 2020, in considerazione della tipologia di nuovi atti previsti nel D.M. 13 gennaio 2021;
- nota del 12 febbraio 2021 sull'applicazione del D.M. 13 gennaio 2021³;
- prot. 1690 del 24 febbraio 2021 che introduce ulteriori modifiche alle regole tecniche relative alle modalità di deposito telematico degli atti tramite portale;

Letti i provvedimenti applicativi emanati dal Procuratore della Repubblica:

- Decreto n. 20/2021;
- Decreto n. 1/2021;
- Decreto n. 2/2021;
- Ordine di Servizio personale amministrativo n. 5/2021;

nonché la nota esplicativa del 15 febbraio 2021;

Ritenuto che la linea guida interpretativa della regolamentazione attuativa delle disposizioni introdotte si individua nell'incremento dell'utilizzo del Portale del Processo Penale Telematico, avviato per affrontare l'emergenza Covid-19, limitando le ragioni per cui i difensori devono recarsi presso l'Ufficio Giudiziario per esercitare i loro diritti. Analoga conclusione per l'utilizzo della PEC dedicata come alternativa al deposito degli atti a mano presso gli Uffici Giudiziari nei casi in cui non è previsto il deposito esclusivo tramite portale;

Ritenuto che la concreta attuazione delle nuove disposizione si riflette sui diritti esercitati dai difensori, con effetti nel procedimento e nel processo definibili univocamente solo con norme

del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia".

³ ove si specifica che il sistema è stato aggiornato e "accetta il deposito delle nomine, revoche e rinunce per i procedimenti in fase di indagine preliminare qualora allegghino l'atto da cui risulta la conoscenza"





di rango primarie univoche ovvero all'esito delle decisioni dei Giudici sui casi concreti che saranno affrontati;

Ritenuto, ancora, che la difficoltà applicativa dei difensori e del personale amministrativo delle nuove disposizioni e alcune incertezze interpretative rendono opportuno, da parte del PM, almeno nella prima fase applicativa, in presenza di un rilevato non adeguato utilizzo del portale (il cui utilizzo è definito *esclusivo* dal legislatore):

- di valutare, per quanto possibile, memorie e istanze ex art. 415-bis c.p.p. *non strettamente tempestive*,
- di valutare, per quanto possibile, di formulare parere favorevole per la rimessione in termine da parte del Gip nel caso di deposito di opposizioni alle archiviazioni *non strettamente tempestive*,

Ritenuto di dovere dare organicità alle disposizioni attuative dell'Ufficio che sostituiscono tutte le precedenti ora citate, pur nella consapevolezza che il succedersi delle disposizioni di carattere primario, secondario e attuative rendono problematico l'aggiornamento continuo della regolamentazione interna;

DISPONE

1. Atti depositabili dal difensore (dell'indagato/imputato, e della parte offesa⁴) esclusivamente tramite portale del processo penale telematico ex art. 24, commi 1 e 2, d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020.

1.1. Elenco degli atti per i quali alla data odierna è previsto per i difensori il deposito esclusivo tramite portale.

Possono essere depositati esclusivamente tramite portale i seguenti atti:

- 1) **memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p.**
- 2) **opposizione alla richiesta di archiviazione** (anche nell'interesse dell'indagato per tenuità del fatto);
- 3) **nomine, revoche e rinunce al mandato:**
 - 2/a) se allegate agli atti depositati ai nn. supra 1) e 2);
 - 2/b) se già emessi avviso ex art. 415-bis c.p.p o richiesta di archiviazione (D.M. 13 gennaio 2021);
 - 2/c) se il procedimento penda nella fase delle indagini preliminari, qualora i difensori allegino un documento da cui risulti la conoscenza dell'esistenza di un procedimento nei confronti del proprio assistito (indagato/imputato, parte offesa⁵), definito "atto abilitante"⁶. Per l'individuazione dell'atto abilitante è utile la circolare della Procura n. 1/2019 del 2

⁴ Nonchè del civilmente obbligato, parte civile, responsabile civile.

⁵ Nota esplicativa DGSIA 12 febbraio 2021 e Provvedimento del Direttore del DGSIA del 24 febbraio 2021.

⁶ Non occorre che l'atto sia firmato digitalmente, ma solo allegato con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore del DGSIA del 24 febbraio 2021.





settembre 2019 ove sono indicati gli atti che consentono di rilasciare attestazioni ex 35 c.p.p. (par. 4.3.2):

- 1) verbale di sequestro;
- 2) verbale di perquisizione;
- 3) verbale di arresto o fermo, anche se trasmesso per competenza da altra Procura della Repubblica;
- 4) verbale di accertamento di un abuso edilizio;
- 5) verbale di accertamento di violazione delle norme sulla circolazione stradale;
- 6) verbale relativo a incendi, rilasciato dalla polizia giudiziaria intervenute al momento del fatto;
- 7) verbale di elezione di domicilio redatto dalla polizia giudiziaria;

4) denunce e querele, esclusivamente se è conferita al difensore procura speciale. Pertanto,

- da un lato, se è conferita procura speciale al difensore il deposito è consentito esclusivamente a mezzo portale (e non a mezzo PEC dedicata di cui al par. 2);
- dall'altro, qualora il difensore sia solo delegato al deposito, non è consentito il deposito a mezzo portale (e a mezzo PEC dedicata come precisato al par. 2.5), sicché querele e denunce dovranno essere presentate con le modalità ordinarie trattandosi di atti provenienti da privati.

1.2. Valore legale del deposito a mezzo portale. Mancanza di effetti del deposito effettuato con altre modalità.

Gli atti indicati possono essere depositati **esclusivamente** tramite portale del processo telematico (in tal senso, espressamente, art. 24, comma 1, d.l. cit.).

La modalità di deposito tramite portale è esclusiva, sicché diverse modalità di deposito da parte del difensore (con deposito presso Uffici giudiziari, tramite PEC dedicata di cui al par. 2, tramite PEC segreteria o a tra PEC dell'Ufficio, a mezzo raccomandata nei casi previsti dal codice di rito) devono ritenersi non produttive di effetti⁷. Pertanto:

- a) qualora il difensore chieda di depositare l'atto presso l'Ufficio (cd. deposito a mano) e,** avvisato degli effetti, insista nel *richiedere* il deposito, gli atti verranno accettati annotando sull'originale e sulla eventuale copia per ricevuta: *"il difensore è stato espressamente avvisato che il deposito tramite processo telematico è esclusivo sicché il deposito a mano non produce effetti. D'ordine del Procuratore"*⁸. L'atto, comunque inserito nel procedimento, sarà trasmesso, oltre che al magistrato assegnatario, al Procuratore della Repubblica per le rispettive determinazioni (procedimentali del primo, organizzative del secondo);

⁷ Come indicato in premessa, in questa sede sono adottati provvedimenti attuativi. Peraltro, pur non ignorando possibili diverse interpretazioni appare preferibile un'interpretazione testuale per non aderire a condotte che potrebbero portare a effetti negativi sotto il profilo procedimentale o processuale (cfr. anche nota successiva). Proprio il rifiuto dell'atto consente all'interessato di procedere nelle forme previste (e quindi, di evitare effetti negativi), laddove legittime ragioni nel ritardo possono essere valutate nell'ambito del procedimento (cfr. premessa).

⁸ Pur nella consapevolezza di possibili diverse interpretazioni appare preferibile, allo stato, questo rigoroso avvertimento in considerazione degli effetti che potrebbero verificarsi sul deposito non consentito, ad esempio nel caso di opposizione all'archiviazione non consentita, dunque, inammissibile.





- b) **se pervenuti alla Pec dedicata** (depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it) sub 2), saranno trasmessi dal personale dell'Ufficio Primi Atti alla Pec della segreteria competente che dovrà:
- rifiutare l'atto rispondendo al difensore che il deposito è privo di efficacia col format allegato;
 - stampare il tutto ed inserirlo nel fascicolo;
- c) **se pervenuti alla Pec segreteria**, si risponderà al difensore che il deposito non ha valore legale e si ricorderà con il form di risposta allegato. Inoltre, si stamperà il tutto e lo si inserirà nel fascicolo;
- d) **se pervenuti a mezzo raccomandata**, saranno inseriti nel procedimento con l'attestazione che la modalità non è conforme al dettato normativo.

1.3. Modalità di deposito.

Le modalità di deposito sono stabilite dagli artt. 5 e 7 del Provvedimento del Direttore del DGSIA del 24 febbraio 2021.

1.4. Adempimenti a cura delle segreterie dei P.M e dell'Ufficio NRA (notifiche richieste archiviazioni).

Le modalità di gestione del deposito da parte del personale della Procura sono specificate all'art. 8 del Provvedimento del Direttore del DGSIA del 24 febbraio 2021⁹.

Tramite l'applicativo ReGeWEB, i Responsabili delle segreterie e dell'Ufficio NRA:

- a) cureranno, con assidua periodicità, l'accettazione o il rifiuto degli atti pervenuti tramite il Portale, con contestuale allegazione nel fascicolo cartaceo di quelli accettati, ai fini della continuità;
- b) quanto allo **scarico provvedimento interlocutorio (presupposto per l'accettazione dell'atto al portale)**:
 - le segreterie provvederanno all'annotazione su SICP del provvedimento "avviso di conclusione indagini (415-bis)"
 - l'ufficio NRA procederà, all'atto della trasmissione dell'avviso della richiesta di archiviazione alle parti ovvero nel caso in cui debba accettare un atto pervenuto tramite portale, l'annotazione su SICP dei provvedimenti "avviso della richiesta di archiviazione alle parti offese (408)" o "avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto";
- c) **quanto all'inserimento del nominativo difensore comprensivo di codice fiscale**, tutti gli uffici (ognuno per la sua competenza) dovranno annotare su SICP i nominativi dei difensori, compresi quelli nominati d'ufficio, sia per l'indagato che per la parti offese, comprensivi di codice fiscale e curarne l'aggiornamento.

1.5. Precisazioni.

Si precisa quanto segue:

⁹ ART. 8 (Gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero).

1. Il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero può accettare o rifiutare il deposito.
3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante sul PDP come indicato all'art. 7, comma 4.
4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.





- a) **la data del deposito degli atti** è “la data e l’orario dell’operazione di **invio** rilevati dai sistemi del Ministero” (DM 13/01/2021 che rimanda all’art. 6 provvedimento direttore DGSIA 5477 dell’11/5/2020);
- b) si conferma la prassi secondo cui anche nel caso di deposito oltre i venti giorni previsti **dall’art. 415-bis, comma 3, c.p.p.** gli atti vanno accettati, stampati e sottoposti all’attenzione del PM che assumerà le relative determinazioni;
- c) **le opposizioni alla richiesta di archiviazione** saranno accettate con le modalità previste, pur se scaduti i termini (fermo restando l’effetto derivante dal decorso del termine di competenza del Gip), fino a quando il procedimento è nella disponibilità della Procura perché ancora non trasmesso al Tribunale. Se trasmesso al Tribunale, le opposizioni vanno rifiutate spuntando la voce “Altro” scrivendo nelle note “fascicolo trasmesso al Tribunale”;
- d) **le nomine dei difensori** depositate tramite il portale:
- qualora siano depositate nella fase delle indagini preliminari, senza che il difensore abbia allegato un atto abilitante, saranno rifiutate;
 - se allegate alle memorie, richieste ed istanze indicate all’art.415 bis c.p.p. ovvero alla opposizione alla richiesta di archiviazione, devono ritenersi validamente depositate;
 - se depositate quando il procedimento non è più nella disponibilità della Procura, vanno rifiutate spuntando la voce “Altro” scrivendo nelle note “fascicolo trasmesso al Tribunale”;
 - se depositate quando il procedimento è stato trasmesso per competenza ad altra Procura, vanno rifiutate spuntando la voce “Altro” scrivendo nelle note “procedimento trasmesso alla Procura della Repubblica di ...”, indicando l’Ufficio giudiziario;
 - se depositate quando è stata modificata l’iscrizione, dal mod. 21 (procedimento di competenza del Tribunale) al mod. 21-bis (procedimento di competenza del Giudice di Pace) vanno rifiutate spuntando la voce “Altro” scrivendo nelle note “procedimento iscritto al mod. 21-bis);
- e) **per la ricezione denunce querele:**
- **se munite di procura speciale**, l’ufficio Primi atti provvederà alla validazione delle denunce e querele provenienti dal portale deposito atti penali, mediante l’apposita funzionalità SICP “annotazioni Preliminari da portale” “Da avvocati”, curandone gli adempimenti per la successiva iscrizione;
 - **nel caso in cui al difensore non sia stata conferita procura speciale, saranno rifiutate** ed il difensore delegato al deposito sarà invitato a presentarle con le modalità ordinarie, trattandosi di atti provenienti da privati.
- f) **le disposizioni relative al deposito tramite portale non si applicano ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace.**
2. **Atti per i quali è consentito ex art. 24 c. 4 d.l. cit. il deposito da parte del difensore (dell’indagato o della parte offesa) con valore legale (anche) mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata alla Pec dedicata della Procura depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it. (attualmente, tutti gli atti diversi da quelli supra par. 1).**





2.1. Elenco degli atti per i quali alla data odierna è consentito il deposito tramite PEC dedicata

È consentito il deposito tramite PEC dedicata di tutti gli atti del procedimento diversi da quelli elencati al par. 1, ad esempio:

- le istanze di dissequestro;
- la notifica al Pm della richiesta di giudizio abbreviato nel caso di giudizio immediato ai sensi dell'art. 458, comma 1 c.p.p.

2.2. Valore legale del deposito a mezzo PEC dedicata. Mancanza di effetti del deposito effettuato con altre modalità.

Il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata di tutti gli atti diversi da quelli per i quali è esclusivo il deposito tramite portale (previsti al par. 1), ai sensi dell'art. 24, co. 4, d.l. cit., è consentito esclusivamente (dall'indirizzo PEC del difensore) **all'indirizzo PEC depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it (oltre denominata PEC dedicata)**, con le modalità tecniche previste dal provvedimento del DGSIA del 9 novembre 2020.

Dunque, gli atti in questione possono essere depositati dal difensore:

- a mano, presso l'Ufficio competente;
- ovvero tramite l'indirizzo PEC ora indicato e con le modalità previste.

Se **trasmessi ad altra PEC della Procura il deposito non è consentito ed è privo di effetti legali** (art. 24, co. 6, d.l. cit.). Si precisa che:

- a) **gli atti depositabili esclusivamente a mezzo portale** (come già indicato al par. 1.2) **se trasmessi alla Pec dedicata** (depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it.), unitamente o meno alla nomina del difensore, saranno trasmesse dal personale dell'Ufficio Primi Atti alla Pec della segreteria competente che dovrà:
 - rifiutare l'atto rispondendo al difensore che il deposito tramite portale non è consentito col format allegato;
 - stampare il tutto ed inserirlo nel fascicolo;
- b) **per gli atti per i quali è consentita la trasmissione tramite PEC dedicata, se trasmessi alle Pec segreteria**, il personale risponderà al difensore che il deposito non ha valore legale con il form allegato, e stamperà il tutto inserendolo nel fascicolo.

Si farà eccezione esclusivamente, stante il tema della libertà personale e la recente introduzione del nuovo sistema, **per le richieste relative a misura cautelare personale** che talvolta arrivano alla segreteria del PM. Saranno stampate e sottoposte all'attenzione del PM che assumerà le determinazioni di competenza.

2.3. Adempimenti dell'ufficio di Procura

Il personale abilitato alla casella di posta elettronica certificata centralizzata smisterà gli atti, avvalendosi della sintassi meglio descritta nel paragrafo seguente ed inoltrando la mail all'indirizzo PEC della segreteria competente.

I Responsabili delle segreterie provvederanno ad annotare nel registro la data di ricezione dell'atto, importandolo in ReGeWEB ed allegandone copia analogica nel fascicolo cartaceo.





Gli adempimenti relativi all'inserimento nel fascicolo telematico seguiranno le disposizioni in vigore presso questo ufficio per la digitalizzazione dei fascicoli.

2.4. Modalità di trasmissione degli atti da parte dei difensori

Sentiti il consiglio dell'ordine degli avvocati e la Camera penale, al fine di agevolare lo smistamento e la pronta lavorazione dei documenti pervenuti ai sensi dell'art. 24 c. 4 d.l. 137/2020, i difensori si impegnano ad indicare nell'oggetto delle PEC:

- 1) UFFICIO DESTINATARIO¹⁰
- 2) NUMERO/ANNO RGNR
- 3) MODELLO (mod. 21/44/21bis/45)
- 4) NOMINATIVO P.M. TITOLARE
- 5) BREVE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'ATTO

L'atto dovrà essere necessariamente contenuto in allegato al messaggio di posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche previste dal provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. prot. 10791 del 9 novembre 2020. Tutto ciò che verrà inserito nel corpo della mail non sarà importato su ReGeWEB.

2.5. Precisazioni.

Si precisa quanto segue:

- a) laddove l'art. 24 d.l. n. 137/2020 prevede, con riferimento al personale di segreteria degli uffici giudiziari, "*... Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza*", si dispone che **la stampa della mail contenente la data e l'ora di ricezione dell'atto sulla casella PEC depositatiattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it, comprensiva dell'indirizzo PEC del mittente, tiene luogo dell'attestazione prevista dalla norma;**
- b) per le querele/denunce:
 - come precisato al par. 1.1, n. 4, il deposito a mezzo portale è consentito solo se è rilasciata procura speciale dal privato;
 - se con delega deposito al difensore, non è consentito il deposito a mezzo PEC dedicata (né a mezzo portale come precisato al par. 1.1., n. 4); querele/ e denunce dovranno essere presentate con le modalità ordinarie trattandosi di atti provenienti da privati;
- c) nel caso di atti (diversi da quelli depositabili tramite portale) pervenuti alla PEC dedicata dopo la trasmissione del fascicolo del dibattimento al Tribunale, poiché il procedimento non è più nella disponibilità della Procura, saranno trasmessi alla PEC depositoattipenali.tribunale;
- d) gli atti pervenuti sulla PEC depositoattipenali.tribunale inviati dal difensore e trasmessi dal Tribunale alla PEC depositatiattipenali. procura trattandosi di fascicoli ancora in carico la Procura si ritengono, allo stato e fino a nuova disposizione, ritualmente depositati.

¹⁰ A titolo esemplificativo: Ufficio DAS/408/GDP/SEGRETERIA/DIBATTIMENTO.





3. Altre disposizioni

- a) possono essere accettati alla PEC segreteria tutti gli atti che non siano “atti del procedimento penale” ad esempio, richiesta di appuntamento col PM o con personale della segreteria;
- b) **i privati possono depositare atti del procedimento esclusivamente presso l'Ufficio (*a mano*). Non è consentito il deposito né alla PEC dedicata depositiattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it né alla PEC segreteria. Se pervenuti atti sarà inviata una risposta precisando che il deposito a mezzo PEC da parte del privato non è consentito e che l'atto deve essere depositato presso gli Uffici della Procura della Repubblica;**
- c) restano ferme le modalità di deposito delle istanze da parte dei detenuti ex art. 123 disp. att. c.p.p.

4. Abrogazioni delle disposizioni relative alla regolamentazione precedente

Dalla data di deposito del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti:

- 1) Decreto n. 20/2021;
- 2) Decreto n. 1/2021;
- 3) Decreto n. 2/2021;
- 4) Ordine di Servizio personale amministrativo n. 5/2021.

5. Comunicazioni e forme di pubblicità

Si comunichi:

- 1) ai colleghi e alle colleghe Sostituti;
- 2) alle Direttrici;
- 3) alla coordinatrice delle segreterie e alle Responsabili delle segreterie;
- 4) alla Responsabile dell'Ufficio U.S.I.

Si comunichi, per opportuna conoscenza:

- 1) al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma;
- 2) al Direttore del DGSIA;
- 3) al Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Tivoli e al Presidente della Camera penale di Tivoli;
- 4) ai Presidenti del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Distretto, per opportuna conoscenza.

Si pubblici sul sito della Procura.

Allegato: format risposta

Tivoli 2 marzo 2021

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Francesco MENDITTO



Visto il decreto n. 3/2021 adottato dal Procuratore della Repubblica, comunicato ai Presidenti dei COA del distretto e pubblicato sul sito della Procura relativo alla **“Revisione delle disposizioni attuative dell’art. 24 d.l. n. 137/2020, conv dalla l. n. 176/2020”**;

SEGNALA

- a) **che gli atti trasmessi, poiché previsti dall’art. 24 c. 1 e 2 del predetto d.l., sono depositabili dal difensore esclusivamente a mezzo portale del processo telematico.** Ogni altra forma di deposito non è consentita;
- b) **ovvero, che gli atti trasmessi (diversi da quelli supra a) sono stati inviati non rispettando le modalità previste dall’art. 24, comma 4, d.l. cit.** Il deposito con valore legale mediante posta elettronica è consentito esclusivamente tramite l’invio all’indirizzo PEC depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it con le modalità previste¹;

PRECISA

- **che il presente avviso viene inviato per ragioni di cortesia e che non ha natura di rimessione in termine;**
- **che questi uffici non possono fornire indicazioni in caso di difficoltà di accesso al portale del processo telematico o di inserimento degli atti, ma è possibile rivolgersi al servizio di assistenza scrivendo all’indirizzo di posta elettronica ordinaria info-ppt@giustizia.it.**

D’ordine del Procuratore della Repubblica

¹ Indicare nell’oggetto delle PEC:

- 1) UFFICIO DESTINATARIO (A titolo esemplificativo: Ufficio DAS/408/GDP/SEGRETERIA/DIBATTIMENTO)
- 2) NUMERO/ANNO RGNR
- 3) MODELLO (mod. 21/44/21bis/45)
- 4) NOMINATIVO P.M. TITOLARE
- 5) BREVE DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELL’ATTO

L’atto dovrà essere necessariamente contenuto in allegato al messaggio di posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche previste dal provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. prot. 10791 del 9 novembre 2020. Tutto ciò che verrà inserito nel corpo della mail non sarà importato su ReGeWEB.

